

N. 2501

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, PONTONE, TURINI,
MAGLIOCCHETTI, MULAS, FLORINO e BONATESTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1997

Integrazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, recante revisione della disciplina del
pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. - Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed attualmente disciplinato dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, rientra nell'ordinamento e nella organizzazione del Ministero dell'interno ed ad esso sono attribuite dalle citate leggi, in particolare, le competenze in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonchè i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone, i servizi antincendi in porti ed aeroporti, i servizi per l'addestramento e l'impiego delle unità preposte alla protezione civile, sia in caso di calamità naturale che per eventi bellici.

Tale Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è articolato in:

Amministrazione centrale;
Ispettorati regionali ed interregionali;
Comandi provinciali (uno per ogni provincia);

Distaccamenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale in funzione della densità abitativa, delle industrie, degli aeroporti e porti, nonchè di tutte quelle situazioni am-

bientali da cui possono scaturire pericoli od emergenze di protezione civile.

Il personale operativo viene assunto mediante pubblico concorso e successivamente addestrato in apposite scuole (Scuole centrali anticendi di Roma) ove svolge corsi di formazione che lo preparano ai compiti d'istituto.

Per tali caratteristiche, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rientra a pieno titolo tra i corpi addestrati per i compiti di protezione civile.

In considerazione di quanto sopra, appare evidente la necessità di mantenere la peculiarità organizzativa e di funzionamento di tale Corpo, conservando per esso la disciplina legislativa specifica, all'inizio indicata.

Di conseguenza, al fine di modificare il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante la normativa per la riorganizzazione degli uffici ed il riordinamento del personale delle amministrazioni pubbliche, si presenta questo disegno di legge, che consta di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: «delle forze di Polizia», sono inserite le seguenti: «del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

